



Direzione Centrale
Coordinamento Giuridico
Ufficio I – Affari giuridici e legislativi

Alle Direzioni interregionali del lavoro

Agli Ispettorati d'area metropolitana e
agli Ispettorati territoriali del lavoro

e p.c.

alla Direzione centrale vigilanza
e sicurezza del lavoro

All'INPS
Direzione centrale entrate

All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Al Comando generale della Guardia di Finanza

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Alla Provincia autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: lavoro intermittente – abrogazione R.D. n. 2657 del 1923 da parte della L. n. 56/2025.

Sono pervenute richieste di chiarimento in merito alle conseguenze dell'abrogazione del R.D. n. 2657 del 1923 da parte della L. n. 56/2025 con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.

Va anzitutto ricordato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente *“con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”* nonché, a prescindere dall'età del lavoratore, *“secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi”*. Il medesimo art. 13 stabilisce inoltre che *“in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”*.

Al riguardo il D.M. 23 ottobre 2004 – ancora pienamente vigente – ha stabilito che *“è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”*.

Ciò premesso, si ritiene – d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ufficio Legislativo,

che si è espresso con nota prot. n. 6495 del 09 luglio u.s. - che **l'abrogazione del R.D. del 1923 da parte della L. n. 56/2025 non abbia inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente** poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 *“alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”* è da considerarsi quale rinvio meramente materiale. Trattasi del resto di una interpretazione del tutto in linea con quanto già rappresentato dallo stesso Ministero con circ. n. 34/2010 in circostanze analoghe, laddove chiariva che *“l'abrogazione della tabella allegata al R.D.L. del 1923 ad opera del D.L. 112/2008, poi non confermata dalla Legge di conversione n. 133/2008 o implicitamente prevista dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2009, non sembra avere riflessi sulla disciplina del lavoro intermittente il quanto il rinvio operato dal D.Lgs. n. 276/2003 al R.D.L. può considerarsi meramente materiale”*.

IL DIRIGENTE
Francesco CIPRIANI